

TESTO EMENDATO

REGOLAMENTO PER LA RATEAZIONE DEL PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. Rateazione del pagamento dell'I.C.I.

I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nei confronti dei quali è stato emesso un avviso di liquidazione o di accertamento da parte dell'Amministrazione, possono inoltrare apposita istanza all'Ufficio I.C.I. del Comune di Palermo, presso la Ripartizione Servizi Tributarî, per la rateazione del pagamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi fino ad un massimo di sessanta rate mensili., ove ne ricorrano i presupposti di cui all'art.2 del presente Regolamento, con applicazione degli interessi di cui al successivo art.6.

2. Soggetti beneficiari e presupposti per l'ottenimento della rateazione di pagamento

Può inoltrare istanza per l'ottenimento della rateazione di pagamento il soggetto passivo per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- a) Il debito complessivo per imposta, sanzioni ed interessi, per tutti gli anni liquidati o accertati dal Comune, sia non inferiore a L.2.000.000 (duemilioni);
- b) Sia titolare di un reddito complessivo, ai fini IRPEF o IRPEG, per l'anno precedente a quello nel quale viene inoltrata l'istanza, non superiore a L.40.000.000 (quarantamilioni).

Se il debito complessivo per imposta, sanzioni ed interessi, per tutti gli anni liquidati o accertati dal Comune, è superiore a L.50.000.000 (cinquantamilioni), la rateazione di pagamento è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, secondo i modelli predisposti dall'Ufficio.

3. Modalità per la richiesta di rateazione

La richiesta di rateazione di cui all'art.1 del presente Regolamento va consegnata o spedita, a mezzo raccomandata a.r., all'Ufficio I.C.I. del Comune di Palermo, presso la Ripartizione Servizi Tributarî, esclusivamente su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio, allegando allo stesso la documentazione necessaria per consentire all'Ufficio la verifica della sussistenza dei presupposti di cui al precedente art.2.

La mancata produzione all'Ufficio della documentazione prevista dall'art.2 del presente Regolamento, entro il termine perentorio di giorni ~~tre~~ trenta dalla presentazione della domanda o dalla richiesta dell'Ufficio, produrrà il rigetto della domanda del contribuente.

4. Soggetto che dispone il provvedimento e tempi di risposta

Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente art.3, il Dirigente Coordinatore della Ripartizione Servizi Tributarî, o il Dirigente del servizio medesimo emette un provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto della richiesta del contribuente, disponendo il numero di rateazione del pagamento.

Al provvedimento che accoglie l'istanza di rateazione sono allegati i bollettini di pagamento precompilati dall'Ufficio.

Al fine del perfezionamento del procedimento, il contribuente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta di rateazione, dovrà sottoscrivere apposito "atto

di obbligo", contenente l'impegno all'osservanza delle condizioni previste dal provvedimento di ammissione al beneficio della rateazione,

5. Tempi e modalità per il pagamento

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del precedente art.4 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. **e possono essere pagate entro il giorno cinque del mese successivo.**

Le rate vanno corrisposte esclusivamente a mezzo dei bollettini di pagamento precompilati dall'Ufficio e allegati al provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione.

6. Interessi

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato ai sensi del precedente art.1 si applicano gli interessi al tasso del 6% (sei per cento) annuo.

Eventuali variazioni del tasso di cui al comma precedente potranno essere determinate con provvedimento di Giunta Municipale. La variazione del tasso non esplica effetti per i provvedimenti già perfezionati, ai sensi del precedente art.4.

L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

7. Conseguenze per mancato adempimento da parte del contribuente

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:

- a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente iscrivibile a ruolo in unica soluzione;
- c) Il debito non può più essere rateizzato, anche se successivamente iscritto a ruolo.

8. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2000.